

SEBASTIANO RIZZIOLI*

Le etichette fra informazione e origine

PREMESSA

Il tema dell'origine dei prodotti alimentari è all'ordine del giorno tanto nell'agenda dei lavori del legislatore dell'Unione Europea, quanto in quella del legislatore nazionale e attira l'interesse dei mezzi di comunicazione di massa, i quali sovente lamentano il rischio che le complicate normative europee contribuiscano a cancellare le peculiarità nazionali delle produzioni alimentari.

Si tratta, evidentemente, di un argomento che suscita anche la reazione istintiva delle opinioni pubbliche dei Paesi membri dell'Unione Europea (d'ora in avanti, per brevità, UE), spesso "colpite" dai grossolani titoli a effetto dei mass media volti a dipingere l'UE come un governante oscurantista e prevaricatore che ostacola immotivatamente le iniziative legislative nazionali volte a rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine degli alimenti.

Poiché, come si illustrerà nel prosieguo, la competenza a disciplinare la materia dell'etichettatura degli alimenti appartiene all'UE, l'esame del tema dell'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari in etichetta non può prescindere da una breve premessa sui rapporti tra ordinamento giuridico nazionale e dell'Unione Europea, necessaria al fine di meglio inquadrare la questione che ci occupa.

LA DISCIPLINA COMUNITARIA DELL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI NEL CONTESTO DEI RAPPORTI TRA DIRITTO INTERNO E DIRITTO DELL'UE

Come è noto, i rapporti tra l'ordinamento giuridico degli Stati membri e quel-

* *Università degli Studi di Ferrara*

lo dell'UE sono informati dal principio della prevalenza del diritto dell'Unione Europea rispetto al diritto nazionale. Con l'adesione alla Comunità economica europea (di seguito, per brevità, CEE), infatti, i sei Paesi membri fondatori decisero di limitare, sia pure in ambiti allora molto circoscritti che tuttavia sono andati ampliandosi con le successive modifiche dei Trattati, i loro poteri sovrani e di creare un «complesso di diritto vincolante» per loro e per i loro cittadini¹. Il trasferimento operato dagli Stati membri a favore dell'ordinamento giuridico comunitario dei diritti e obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato CEE ha implicato, quindi, una limitazione dei loro diritti sovrani da cui è conseguito il principio della preminenza del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale, a prescindere dal criterio della successione delle leggi nel tempo: in ragione della propria connotazione «comunitaria», il diritto scaturito dai Trattati non può quindi trovare limitazioni in atti normativi nazionali, senza che ciò comprometta il fondamento giuridico stesso della CEE².

Sin dalla originaria versione del Trattato CEE (successivamente ridenominato, con il Trattato di Maastricht, Trattato istitutivo della Comunità Europea), la creazione di un mercato comune all'interno del quale sia assicurata, tra l'altro, la libera circolazione delle merci, figura tra le competenze del legislatore comunitario. Anche in seguito alla modifica e ridenominazione del Trattato CE in Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) operate dal Trattato di Lisbona³, alla UE è assegnata la competenza a legiferare in materia di mercato interno (art. 4, comma 1, lett. a), TFUE e artt. 26-27 TFUE), sebbene in via concorrente con gli Stati membri⁴.

È all'interno di questa cornice giuridica, quindi, che si colloca la disciplina della etichettatura dei prodotti alimentari. Si tratta di una materia di grande

¹ V. Corte di giustizia, sentenza 15 luglio 1964, in C-6/64, *Costa c. E.n.e.l.*, in *Racc.* p. 1129.

² Con la conseguenza che il diritto comunitario prevale su quello nazionale anche se quest'ultimo è cronologicamente successivo: v. Corte di giustizia, sentenza *Costa c. E.n.e.l.*, cit. La Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona ha allegato, all'atto finale dei lavori, una serie di Dichiarazioni, tra le quali la num. 17 relativa al primato del diritto dell'UE. In tale dichiarazione si ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'UE, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza comunitaria.

³ Il «Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il tratto che istituisce la Comunità europea», sottoscritto il 13.12.2007 è in vigore dal 1.12.2009 (in GUUE C 306 del 17.12.2007 e successive rettifiche).

⁴ Nelle materia assegnate alla competenza concorrente UE-Stati membri, l'esercizio concreto della competenza viene disciplinato in base al principio di sussidiarietà, conformemente all'art. 5 TUE. V. altresì i Protocolli num. 26 sull'esercizio della competenza concorrente, e num. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza.

rilievo ai fini della creazione del mercato interno, considerata l'importanza del settore alimentare per l'economia europea nel suo complesso⁵, ma anche alla luce del fatto che gli alimenti sono i beni fondamentali da cui gli esseri umani traggono il proprio sostentamento.

Sin dal 1978, con la dir. 79/112/CEE⁶, il legislatore comunitario ha disciplinato l'etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore finale (cui sono equiparate le collettività, quali ospedali, mense ecc.) allo scopo di evitare che le disparità normative esistenti tra gli Stati membri ostacolassero il commercio di alimenti tra Stati membri. Evidentemente, l'introduzione di un insieme di regole omogeneo uguale per tutti gli Stati membri dell'allora Comunità Economica Europea era volto a semplificare gli adempimenti gravanti sugli operatori del settore alimentare, in tal modo facilitando gli scambi di alimenti all'interno della Comunità. Invero, tutti gli alimenti etichettati conformemente alla direttiva CEE da allora possono liberamente circolare in tutta la Comunità.

La direttiva 79/112/CEE, più volte modificata nel corso degli anni, è oggi sostituita dalla versione «codificata» contenuta nella dir. 2000/13/CE⁷, recepita in Italia con il decreto legislativo num. 109/1992⁸.

Dall'esame della dir. 2000/13/CE si evince come il legislatore dell'UE abbia armonizzato profondamente la disciplina dell'etichettatura degli alimenti, residuando in capo agli Stati membri spazi molto marginali per introdurre misure nazionali nella materia in questione. In particolare, la dir. 2000/13/CE, dopo avere delimitato il proprio campo di applicazione⁹ e indicati i prin-

⁵ V. Libro Verde della Commissione Europea "Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea", documento COM (97) 176 def. del 30.04.1997.

⁶ V. Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, in GUCE L 33 del 8.2.1979, p. 1 ss.

⁷ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in GUCE L 109 del 6.5.2000, p. 29 ss.

⁸ Decreto legislativo 27 gennaio 1992 num. 109, recante attuazione in Italia delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 396/89, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

⁹ La disciplina contenuta nella dir. 2000/13/CE si applica nella sua interezza unicamente agli «alimenti preconfezionati», per tali intendendosi «l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata» (v. art. 1, comma 3, lett. b), dir. 2000/13/CE).

cipi regolatori (tra i quali il divieto di indurre in errore l'acquirente per quanto riguarda, in particolare, l'origine o la provenienza del prodotto: v. art. 2), elenca gli elementi che devono essere obbligatoriamente presenti in etichetta. Ai sensi dell'art. 3, infatti, e fatte comunque salve le deroghe previste dalla stessa direttiva, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta l'obbligo di riportare l'elenco tassativo dei seguenti elementi: denominazione di vendita, elenco ingredienti, quantità degli ingredienti c.d. «caratterizzanti» (v. art. 7), quantitativo netto, termine minimo di conservazione o data di scadenza, condizioni particolari di conservazione o utilizzo, nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nell'Unione europea, luogo di origine o di provenienza ma solamente nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto. Inoltre, il legislatore comunitario, con la dir. 89/396/CEE, ha disposto anche l'obbligo di indicare in etichetta la «partita» alla quale appartiene una derrata alimentare¹⁰.

La dir. 2000/13/CE, dopo avere enunciato agli artt. 5-13 le modalità di indicazione in etichetta degli elementi che devono obbligatoriamente figurarvi, agli artt. 14-20 prende in esame la possibilità per gli Stati membri di intervenire in materia di etichettatura degli alimenti.

In via generale, in virtù della c.d. «clausola di libera circolazione» (contenuta all'art. 18, comma 1), agli Stati membri è precluso di limitare il commercio di alimenti etichettati conformemente alla direttiva salvo il divieto per quegli alimenti le cui etichette non contengano gli elementi obbligatori in una «lingua facilmente compresa dal consumatore» (art. 16). Gli Stati membri non possono ulteriormente precisare le modalità di indicazione degli elementi obbligatori (art. 17), ma è loro concesso di disciplinare l'etichettatura degli alimenti non interessati dalla direttiva (ovvero quelli non presentati in imballaggi confezionati per la vendita al consumatore finale e alle collettività, ovvero confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente (v. art. 14-15).

Peraltro, l'art. 18, comma 2 della direttiva fa salve le disposizioni nazionali non armonizzate ma giustificate da esigenze di tutela della salute pubblica, repressione delle frodi, tutela della proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale.

¹⁰ Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, in GUCE L 186 del 30.06.1989, p. 21 ss.. Il legislatore italiano ha recepito la dir. 89/396/CEE con il d.lgs. num. 109/92, che all'art. 3 contempla tra gli elementi che devono obbligatoriamente figurare in etichetta il «lotto» di appartenenza del prodotto (v. anche art. 13, d.lgs. num. 109/92).

Il successivo art. 19 disciplina la procedura da seguire allorché uno Stato membro intenda adottare una legislazione in materia di etichettatura alimentare che si discosti dalle misure di armonizzazione contenute nella dir. 2000/13/CEE. In buona sostanza, la direttiva consente l'adozione di misure nazionali non armonizzate se giustificate dai motivi indicati all'art. 18, comma 2. Lo Stato membro deve notificare il progetto di legge alla Commissione UE che dispone di tre mesi per formulare un parere in proposito, avente a oggetto la valutazione di compatibilità del progetto legislativo nazionale con le disposizioni della dir. 2000/13/CE nonché con quelle contenute nei Trattati. Se la Commissione UE esprime parere favorevole, ovvero non esprime alcun parere entro il termine di tre mesi, lo Stato membro è libero di adottare il progetto di legge. Diversamente, ove non ritenga sussistenti gli estremi per la concessione della deroga, la Commissione UE emana una decisione con la quale intima allo Stato membro di astenersi dall'adottare il progetto legislativo (ovviamente, ove lo Stato membro non reputi legittima la decisione della Commissione UE, avrà facoltà di impugnarla avanti al Tribunale di primo grado dell'UE).

L'INDICAZIONE DELL'ORIGINE DELL'ALIMENTO IN ETICHETTA
È SUBORDINATA ALL'ERRORE DEL CONSUMATORE IN CASO DI OMISSIONE

Come abbiamo visto, quindi, la vigente disciplina in tema di etichettatura degli alimenti prevede come obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'alimento solamente se l'omissione è suscettibile di trarre in errore il consumatore. Da questo punto di vista, quindi, il titolo della relazione assegnata al sottoscritto – *Le etichette fra informazione e origine* – appare particolarmente calzante ove presuppone una relazione tra i concetti di informazione e origine (quest'ultima intesa come obbligo di indicazione dell'origine) che se, da un lato, non è certamente di tipo antinomico (quasi che la comunicazione dell'origine dell'alimento non costituisse comunque informazione), dall'altro lato sottende la possibile estraneità dell'elemento “origine” rispetto al contenuto dell'obbligo informativo prescritto dalla direttiva.

Prima di illustrare le ragioni della scelta legislativa compiuta dal legislatore UE, occorre anzitutto ricordare che la dir. 2000/13/CE non contiene la definizione di “origine” dell'alimento¹¹. La nozione di origine del prodotto

¹¹ In proposito ci si permette di rinviare alla relazione dal titolo *Regole nazionali, regole comunitarie e diritto della WTO in materia di denominazione di Origine dei prodotti agricoli e alimentari*

alimentare trasformato sino a oggi prevalente appare essere quella riconducibile al concetto di origine c.d. «non preferenziale» enunciata nel c.d. Codice Doganale Comunitario, ai sensi del quale «le merci ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio», mentre «le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale»¹². Pertanto, per gli alimenti trasformati, alla cui realizzazione possono ad esempio contribuire materie prime ottenute in Paesi diversi da quello in cui sono effettuate le operazioni di produzione e preparazione, vale il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale ed economicamente rilevante, come ritenuto tra l'altro anche dalla Corte di Cassazione penale italiana secondo la quale «per quanto concerne i prodotti agroalimentari, la loro origine è definita dalla mera derivazione geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle fasi di lavorazione, esclusivamente per i prodotti con i marchi DOP e IGP, che attribuiscono una garanzia di tipicità e di qualità, mentre per tutti gli altri prodotti agroalimentari c.d. 'generici' (ossia diversi da quelli DOP e IGP) per stabilirne l'origine deve farsi riferimento ai criteri dettati [dal] (...) Codice Doganale Europeo (...). Ne consegue che qualora si tratti di prodotti (...) 'vegetali' per Paese d'origine deve intendersi quello in cui i prodotti sono stati raccolti ovvero quello dove la merce è stata interamente ed esclusivamente ottenuta dai prodotti ivi raccolti o dai loro derivati (...). Qualora invece si tratti di prodotti vegetali (e più in generale agroalimentari) che non siano commercializzati così come sono stati raccolti e di prodotti che non sono stati ottenuti interamente ed esclusivamente da prodotti raccolti in un determinato Paese o dai loro derivati, ossia quando si tratti di prodotti agroalimentari alla cui produzione abbiano contribuito due o più Paesi, che abbiano cioè subito una trasformazione o lavorazione in un Paese diverso da quello della raccolta, allora il criterio per determinare l'origine (...) è quello fissato (...) [dal] Codice Doganale Europeo, secondo cui in tali casi la merce deve considerarsi originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione e lavorazione, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che sia concluso con la fabbricazione di

tenuta dal sottoscritto in occasione della giornata di studio organizzata in data 22.05.2008 dall'Accademia dei Georgofili sul tema "Valore dei prodotti alimentari fra denominazione d'origine e tracciabilità e fra etichettatura e pubblicità", pubblicata in «I Georgofili. Atti dell'Accademia dei Georgofili», anno 2008, vol. 5, tomo II, Firenze, 2009, p. 355 ss.

¹² Art. 36, reg. (CE) num. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il Codice Doganale Comunitario, in GUUE L 145 del 4.6.2008, p. 1 ss.

un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante nel processo di fabbricazione»¹³.

Il criterio dell'origine "non preferenziale" – che, comunque, è dettato ai fini del diritto doganale e, almeno formalmente, non riguarda la legislazione alimentare in materia di etichettatura – sembra prossimo a essere espressamente indicato dal legislatore dell'UE quale criterio identificativo dell'origine degli alimenti. Infatti, la proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori presentata dalla Commissione UE il 30 gennaio 2008¹⁴ dichiara che la determinazione del Paese d'origine degli alimenti si baserà sul concetto di origine "non preferenziale" contenuto nel Codice Doganale Comunitario. Stando alla proposta legislativa della Commissione UE, l'indicazione in etichetta del Paese d'origine sembrerebbe rimanere facoltativa: ciò significa che – ammesso che la proposta legislativa della Commissione UE venga accolta da Parlamento europeo e Consiglio senza subire emendamenti – la predetta indicazione diviene obbligatoria se e solo se l'omissione di tale informazione possa indurre in errore il consumatore.

La possibilità che l'indicazione dell'origine in etichetta divenga obbligatoria è quindi subordinata alla circostanza che la sua omissione possa trarre in inganno il consumatore di alimenti. In proposito si deve ricordare che la definizione di «consumatore medio» (che la dir. 2000/13/CE non contiene) è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE ed è stata quindi recepita dal legislatore comunitario. Secondo tale definizione, per "consumatore medio" si intende il consumatore «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia»¹⁵.

La natura facoltativa dell'indicazione dell'origine in etichetta e il parametro del consumatore medio cui si deve ricorrere per valutare la sussistenza del rischio di errore (circostanza da cui scaturisce l'obbligo di indicare in etichetta l'origine dell'alimento) sono indice dello «sfavore» con cui il legislatore dell'UE considera l'indicazione dell'origine del prodotto alimen-

¹³ Cass. Pen., 12 luglio 2007, n. 27250.

¹⁴ COM (2008) 40 def.. Mette conto sottolineare, inoltre, come la proposta legislativa si proponga anche di chiarire la distinzione tra i concetti di origine e provenienza degli alimenti, che compaiono spesso nella legislazione alimentare dell'UE, ma senza essere definiti.

¹⁵ Reg. (CE) num. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in GUUE L 404 del 20.12.2006, p. 9 ss.

tare convenzionale (ossia privo di denominazione d'origine) in etichetta. La ragione di tale sfavore deve essere verosimilmente individuata nella volontà di impedire la frammentazione del mercato unico. Il timore delle istituzioni comunitarie, infatti, è che attraverso l'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine, l'origine nazionale dei prodotti alimentari divenga «riconoscibile», in tal modo condizionando le scelte dei consumatori, i quali potrebbero essere «tentati» dalla scelta del prodotto nazionale in ragione, appunto, dell'origine nazionale. Pertanto, al di fuori delle deroghe espressamente previste dalla dir. 2000/13/CE, di norma l'obbligo imposto da uno Stato membro di dichiarare l'origine di un alimento costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa agli scambi, come tale contraria al TFUE. Per la stessa ragione, costituisce una misura d'effetto equivalente vietata dal TFUE la condotta di uno Stato membro che conduca o sostenga una campagna promozionale a favore di un'etichetta di qualità o di origine di un prodotto in quanto, essendo tesa a promuovere la commercializzazione di prodotti fatti in taluni paesi o regioni per i quali il messaggio pubblicitario sottolinea la provenienza, essa può indurre i consumatori ad acquistare tali prodotti escludendo prodotti importati¹⁶. Così si è espressa la Corte di Giustizia in un caso riguardante l'obbligo introdotto dal legislatore italiano di indicare in etichetta l'origine della materia prima di alcuni formaggi: «la Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull'etichetta la data di fabbricazione ed il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 79/112 del 18 dicembre 1978 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità»¹⁷.

Peraltro, la dir. 2000/13/CE non osta a che gli operatori alimentari, di propria iniziativa, scelgano di indicare in etichetta l'origine del prodotto. A questo riguardo, si evidenzia che la proposta di regolamento relativo alle informazioni alimentari elaborata dalla Commissione UE prevede anche alcuni criteri per disciplinare l'indicazione volontaria dell'origine in etichetta.

¹⁶ Corte di giustizia, sentenza 24 novembre 1982, in C-249/81, *Commissione delle Comunità europee c. Irlanda*, in *Racc.* 4005.

¹⁷ Corte di giustizia, sentenza 25 luglio 1991, in C-32/90, *Commissione c. Repubblica Italiana*, in *Racc.* pag. 4189.

LE INIZIATIVE LEGISLATIVE ITALIANE VOLTE A RENDERE OBBLIGATORIA
L'INDICAZIONE DELL'ORIGINE IN ETICHETTA DEGLI ALIMENTI

Il legislatore italiano, in più occasioni, è intervenuto normativamente per rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine degli alimenti in etichetta, facendo coincidere l'origine degli alimenti trasformati nel luogo in cui è stata raccolta o allevata la materia prima agricola, in tal modo discostandosi dal criterio dell'origine "non preferenziale". In proposito, si può anzitutto ricordare la legge 3 agosto 2004, num. 204¹⁸, che aveva sancito l'obbligo di indicare in etichetta degli alimenti trasformati anche il luogo di origine o provenienza, per tale intendendo «il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione». Alla legge num. 204/2004, rimasta di fatto inapplicata in quanto – tra l'altro – non era stata rispettata la procedura di preventiva notifica alla Commissione europea, sono seguite altre iniziative del legislatore italiano, volte a rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine degli alimenti in etichetta, altresì individuando l'origine dell'alimento trasformato nell'origine della materia prima agricola. Tra queste possiamo ricordare la proposta di decreto ministeriale che disciplina l'etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato a elevata temperatura, nonché dei prodotti caseari (c.d. "decreto Zaia") che prevede l'obbligo per i prodotti interessati dal decreto di indicare in etichetta l'origine del latte utilizzato (v. art. 3, comma 1), motivando tale obbligo con la necessità di assicurare la tracciabilità¹⁹. L'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005, num. 19109²⁰, ha previsto l'obbligo di indicare in etichetta l'origine delle carni di pollame provenienti da Stati membri diversi dall'Italia (art. 5), giustificandolo con la necessità di assicurare la tracciabilità della carne nel contesto della lotta all'influenza aviaria. La Commissione UE, reputando tale obbligo contrario, tra l'altro, agli articoli 3, paragrafo 1, punto 8) (non avendo dimostrato che il consumatore italiano

¹⁸ Di conversione del decreto legge num. 157 del 24 giugno 2004, in GURI 10 agosto 2004, num. 186.

¹⁹ Al momento della consegna della presente relazione la Commissione UE ha ritenuto il progetto di legge italiano incompatibile con la dir. 2000/13/CE, ordinando alla Repubblica italiana di non adottare il decreto. In proposito v. Decisione della Commissione UE 2010/229/UE in GUUE L 102/52 del 23.4.2010. V. altresì il commento sulla rivista *Alimenta*, num. 6/2010, a cura di A. Neri.

²⁰ In GURI 2 settembre 2005 num. 204.

sarebbe fuorviato in merito all'origine o alla provenienza delle carni di pollame in assenza dell'indicazione dell'origine), e 18, paragrafo 2 (non essendo tale disposizione giustificata da motivi di salute pubblica) della dir. 2000/13/CEE, in data 25 agosto 2008 ha presentato ricorso per infrazione alla Corte di Giustizia dell'UE, tutt'ora pendente²¹.

La sorte delle due iniziative normative italiane dimostra come, da un lato, l'obbligo di indicare in etichetta l'origine dell'alimento non sia giustificabile con la necessità di assicurare la tracciabilità del prodotto (obbligo, quest'ultimo, che non sussiste certamente nei confronti del consumatore)²²; dall'altro lato, come non sia sufficiente un riferimento generico alla necessità di tutelare i consumatori per invocare con successo le deroghe previste dall'art. 18, par. 2, dir. 2000/13/CE, gravando sulle autorità nazionali l'onere di dimostrare "in concreto" che l'obbligo dell'indicazione di origine rappresenti un'informazione necessaria in aggiunta a quanto disposto dall'art. 3, della dir. 2000/13/CE.

Il quadro normativo concernente l'indicazione dell'origine in etichetta sopra brevemente illustrato, infine, non sembra destinato a subire modifiche rilevanti con l'emanazione del nuovo regolamento dell'UE sulle informazioni alimentari ai consumatori che sostituirà la dir. 2000/13/CE, che – allo stato attuale – intende mantenere facoltativa l'indicazione dell'origine dell'alimento.

²¹ Si tratta della causa C-383/08, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana*, in GUUE C 301 del 22 novembre 2008, pag. 16 ss.

²² Sul punto la Commissione UE ha affermato che «l'obbligo dell'indicazione di origine sui prodotti finiti in questione non rappresenta un'informazione necessaria ai fini del rispetto di detti requisiti in materia di rintracciabilità» (v. Decisione num. 2010/229/UE, cit., punto 12).